



R.D.O. SUL M.E.P.A. PER LA FORNITURA BIENNALE DI CARTA IN FIBRE VERGINI O MISTE E RICICLATA PER COPIE AD USO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO, CONFORME AL D.M. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE 2013 PUBBLICATO NELLA GURI DEL 3 MAGGIO 2013 N. 102.

Codice Identificativo Gara: 5653196CE8

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

ART. 1	Oggetto e durata dell'appalto.	Pag.	3
ART. 2	Importo del contratto.	Pag.	3
ART. 3	Caratteristiche tecniche.	Pag.	3
ART. 4	Verifiche in corso di esecuzione e resi.	Pag.	5
ART. 5	Obblighi del Fornitore.	Pag.	5
ART. 6	Modalità e termini di esecuzione della fornitura.	Pag.	6
ART. 7	Indisponibilità dei prodotti.	Pag.	7
ART. 8	Call-center e servizio di assistenza.	Pag.	7
ART. 9	Reportistica.	Pag.	8
ART. 10	Obblighi del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti.	Pag.	8
ART. 11	Sicurezza.	Pag.	8
ART. 12	Copertura assicurativa.	Pag.	8
ART. 13	Cauzione definitiva.	Pag.	8
ART. 14	Modalità di fatturazione e pagamenti.	Pag.	9
ART. 15	Penali.	Pag.	9
ART. 16	Risoluzione del contratto.	Pag.	10
ART. 17	Divieto di cessione del contratto.	Pag.	11
ART. 18	Tracciabilità dei flussi finanziari.	Pag.	11
ART. 19	Transazione e Accordo bonario.	Pag.	11
ART. 20	Foro Competente.	Pag.	11
ART. 21	Spese contrattuali.	Pag.	12
ART. 22	Clausola risolutiva Consip.	Pag.	12
ART. 23	Rinvio.	Pag.	12

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto.

1. Il presente Capitolato disciplina le caratteristiche, le condizioni e le modalità della fornitura di carta mista o vergine e di carta riciclata per la stampa, la copiatura e le funzioni di scrittura per la Giunta Regionale del Veneto.
2. La fornitura avrà durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto (art. 52 delle "Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione").

Art. 2 – Importo del contratto.

1. Come previsto nell'art. 4 del **Disciplinare**, il corrispettivo contrattuale è calcolato sulla percentuale di sconto (che deve essere la medesima per la carta mista o vergine e per la carta riciclata) offerta dall'aggiudicatario (di seguito denominato "Fornitore") applicata al valore della quotazione più bassa indicata nel Listino Prezzi all'ingrosso della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano (con riferimento al primo numero del mese in cui viene effettuato l'ordine di fornitura).
2. Il Fornitore, in sede di emissione della fattura, si impegna ad allegare copia dello stralcio del Listino Prezzi da cui risulta la suddetta quotazione. In caso di variazioni, queste andranno comunicate con le stesse modalità.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna anche "al piano" dei vari uffici, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche.

1. Tutta la carta, oggetto di fornitura, deve essere prodotta da cartiera in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e rispettare le caratteristiche indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile 2013, ai punti n. 5.1, 5.2.1 e 5.2.2., per quanto riguarda i "Criteri ambientali per l'acquisto di carta mista o vergine" e ai punti n. 4.1, 4.2.1 e 4.2.2., per quanto riguarda i "Criteri ambientali per l'acquisto di carta riciclata".
2. Le caratteristiche minime della **carta mista o vergine** richieste sono le seguenti:
 - carta bianca costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con un contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale); le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate;
 - peso gr/mq 80 +/-2 gr/mq (UNI EN ISO 536) ;
 - spessore di micron 102 +/-5 micron (UNI EN 20534) ;
 - punto di bianco pari o maggiore di 101 (UNI 7623/86), opacità pari o maggiore di 88 (UNI 7624).
 - **Verifica:** l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:
 - dell'etichette ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;
 - della certificazione rilasciata da organi terzi indipendenti che garantiscono la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC)

o del Programme for Endorsement of Forest Certifications schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;

- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o in presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre etichette ambientali ISO di tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione secondo le indicazioni ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile 2013 "Criteri ambientali per l'acquisto di carta mista o vergine".

3. Le caratteristiche minime della **carta riciclata** richieste sono le seguenti:

- La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso e la percentuale rimanente deve essere formata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile;
- peso gr/mq. 80 +/-2 gr/mq. (UNI EN ISO 536) ;
- spessore di micron 102 +/-5 micron (UNI EN 20534) ;
- punto di bianco pari o maggiore di 68 (UNI 7623/86) ;
- **Verifica:** l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:
 - dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
 - dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
 - del marchio "FSC Recycled" (oppure "FSC Riciclato")* o "PEFC Recycled" (oppure "Riciclato PEFC");
 - di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
 - di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile 2013.

4. Tutta la carta deve essere adatta all'uso di fotocopiatrici, stampanti laser e inkjet, anche con velocità fino a 200 copie al minuto, con fronte-retro automatico e fascicolatore, con classificazione di appartenenza almeno alla fascia di prodotto tipo "B".
5. Le risme dovranno essere confezionate in scatole da cinque risme ciascuna; l'imballo deve essere costituito da materiale riciclato, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.
6. Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in scatole idonee alla perfetta conservazione del contenuto ed alla manipolazione e stoccaggio di magazzino. Le singole confezioni dovranno evidenziare all'esterno le caratteristiche del contenuto.
7. Le schede tecniche del prodotto offerto devono essere caricate sulla piattaforma MEPA debitamente sottoscritte unitamente al presente Capitolato.

Art. 4 – Verifiche in corso di esecuzione e resi.

1. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre a prove e/o collaudi campioni dei prodotti prelevati dalle partite consegnate (se richiesto, anche alla presenza di un incaricato del Fornitore).
2. In caso di contestazione, le prove sulla qualità della carta potranno essere eseguite presso la "Stazione Sperimentale per la Cellulosa, Carta e Fibre Tessili, Vegetali e Artificiali" di Milano.
3. Le spese per le analisi di cui sopra, fino ad un massimo di quattro, saranno a carico del Fornitore. Qualora venissero riscontrate delle differenze anche parziali dei prodotti consegnati rispetto a quelli offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori analisi, restando le spese a carico del Fornitore.
4. In caso di difformità quantitativa in eccesso dei prodotti consegnati o qualitativa (prodotto viziato, difforme o difettoso), la Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta al Fornitore, attivando le pratiche di reso. Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione, la merce non conforme, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro (da effettuarsi tra le ore 9.00 e le ore 13.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi) e a provvedere, entro dieci giorni dalla contestazione, all'esatto adempimento della prestazione richiesta. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di non attivare le pratiche di reso, ferma restando l'applicazione delle penali e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 5 – Obblighi del Fornitore.

1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle che dovessero sopravvenire nel corso dell'esecuzione del contratto e secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente Capitolato.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna presso gli uffici regionali indicati nell'ordinativo di fornitura, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli uffici.
3. Le consegne dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici, secondo modalità e tempi concordati e comunque senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
4. Di seguito vengono riportate le principali sedi regionali/uffici centrali e periferici, presso le quali dovranno avvenire le consegne; il sottoindicato elenco potrà subire variazioni, nel corso della durata della fornitura, sia del numero di sedi che degli indirizzi, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante:

VENEZIA CENTRO STORICO

- Palazzo Sceriman – Cannaregio n.168
- Palazzetto Sceriman – Cannaregio n.160
- Palazzo Contarini – Cannaregio n.167
- Palazzo Balbi - Dorsoduro n. 3901
- Palazzo Linetti - Cannaregio n. 99
- Palazzo Grandi Stazioni - Cannaregio 23
- Palazzo ex Esav - S. Croce n. 1187
- Palazzo ex Inam Rio Novo - Dorsoduro n. 3493
- Palazzo ex ULSS Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro n.3494/A
- Palazzo Molin - S. Polo n. 2514
- Sede di Piazzale Roma - S. Croce n. 515
- Sede di Dorsoduro 1454 (ex Ospedale Giustinian)

- Sede di S.Marco Piscina S.Zulian n. 548

VENEZIA-MESTRE

- Palazzo Gazzettino - Via Torino n. 110
- Sede di Sansovino di Via Baseggio n. 5
- Sede di Via Porto di Cavergnago n. 8
- Sede di Via Cardinal Massaia n. 13/15/17
- Sede di Villa Settembrini Via Carducci n. 32
- Sede di Via Podgora n. 16

VENEZIA-MARGHERA

- Sede di Via Longhena n. 6
- Sede di Via Longhena n. 28
- Sede di Via Paolucci n. 34
- Palazzo Lybra, Via Pacinotti n. 4

MIRA

- Sede di Via Grimani n. 10

BELLUNO

- Sede di Via Caffi n.33
- Sede di Via Caffi n. 61

PADOVA

- Sede di Corso Milano n. 20
- Sede di Passaggio Gaudenzio n. 1

ROVIGO

- Sede di Via della Pace n. 1/D

TREVISO

- Sede di Via De Gasperi n. 1/3
- Sede di Via Tezzone n. 22

VERONA

- Sede di Via Piazzale Cadorna n. 2
- Sede di Via delle Franceschine n. 10
- Sede di Viale dell'Agricoltura n.1/A – Buttapietra

VICENZA

- Sede di Contrà Mure S.Rocco n. 51

ROMA

- Sede di Via del Tritone n. 46

Art. 6 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura.

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare la merce entro dieci giorni dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura (come da allegato modello), che potrà essere trasmesso a mezzo PEC o a mezzo fax all'indirizzo indicato dal Fornitore.
2. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alle richieste di consegna in quantità non inferiore a

3. n. 60 risme A4 o n. 10 risme A3, per ciascun luogo di consegna indicato nella richiesta.
4. Non sono ammesse consegne parziali: pertanto, l'esecuzione di ciascuna richiesta deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto.
5. All'atto della consegna per mezzo del soggetto incaricato al trasporto verrà preso atto, da un incaricato della Stazione Appaltante, della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto consegnato. La verifica di conformità si intenderà conclusa con esito positivo con l'apposizione di apposito timbro e sigla per accettazione da parte dell'incaricato dell'Amministrazione sul documento di trasporto.
6. L'accettazione della merce da parte della Stazione Appaltante non solleva il Fornitore dalle responsabilità conseguenti ai vizi apparenti od occulti del prodotto consegnato, non rilevabili all'atto della consegna.
7. Nel caso in cui dal controllo di conformità effettuato al momento della consegna, oppure da prove e utilizzi successivi, venga rilevata una difformità quantitativa in eccesso dei prodotti consegnati o qualitativa (prodotto viziato, difforme o difettoso), la Stazione Appaltante attiverà le pratiche di reso previste all'art. 4 del presente Capitolato, restando inteso che l'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal Fornitore.
8. Le eventuali contestazioni sulla fornitura interrompono i termini di pagamento della sola merce contestata, a decorrere dalla relativa comunicazione scritta. Tale interruzione si protrarrà fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle prescrizioni di cui al presente Capitolato.
9. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione potrà procedere con l'esecuzione in danno della prestazione, addebitandogli l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15.

Art. 7 - Indisponibilità dei prodotti.

1. Nel caso in cui il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto a causa dell'arresto della produzione da parte della cartiera produttrice e comunque in caso di indisponibilità temporanea dei prodotti dovuta a motivi non prevedibili ed occasionali, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alla Stazione Appaltante, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione (avente caratteristiche qualitative equivalenti o superiori): in tal caso la consegna potrà avvenire solo previa intesa con l'Amministrazione.

Art. 8 - Call center e servizio di assistenza.

1. Il Fornitore deve attivare un servizio di call-center mediante la predisposizione di almeno un numero telefonico e di telefax ed un indirizzo e-mail. Il servizio dovrà essere disponibile, nei normali orari di ufficio, tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabato, giorni festivi ed eventuali giornate di chiusure aziendali.
2. Il call-center deve consentire alla Stazione Appaltante di:
 - richiedere informazioni sui servizi compresi nella fornitura;
 - richiedere lo stato degli ordini in corso e le tempistiche delle consegne;
 - inoltrare reclami e segnalazioni.

Art. 9 – Reportistica.

1. Il Fornitore dovrà inviare alla Stazione Appaltante i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, predisponendo un'apposita reportistica trimestrale relativa agli ordinativi di fornitura e consegna, con indicazione dell'importo economico complessivo, della tipologia di prodotti richiesti, evidenziando altresì le diverse sedi di consegna.
2. La reportistica sopra descritta dovrà essere inoltrata, anche solo in formato elettronico, entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo ai mesi oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Art. 10 – Obblighi del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti.

1. Nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore dovrà avvalersi di personale sempre in numero sufficiente a garantirne la regolarità in ogni periodo dell'anno.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, esonerando, di conseguenza, la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
3. In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà nei modi previsti dagli artt. 4 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 11 - Sicurezza.

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di prevenzione degli infortuni sulla sicurezza sul lavoro. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue la fornitura, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro (con particolare attenzione al rispetto dei carichi massimi previsti negli ascensori delle varie sedi regionali, nel caso di loro utilizzo per il trasporto carta), predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori.

Art. 12 – Copertura assicurativa.

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato durante l'esecuzione della fornitura e per cause a questa inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà della Stazione Appaltante ed ai loro dipendenti.
2. Il Fornitore deve avere già sottoscritto, al momento dell'aggiudicazione, con una società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile verso terzi – RCT, derivanti dall'attività svolta dall'impresa, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00), consegnandone una copia conforme all'originale alla Stazione Appaltante, pena la revoca dell'aggiudicazione.
3. In ogni caso si conviene che il Fornitore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e risultare non coperte dalla polizza.

Art. 13 - Cauzione definitiva.

1. Il Fornitore è obbligato a prestare una cauazione definitiva, fissata nella misura del 10% del

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione e dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
 - a) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Regione Veneto non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
 - b) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta della Regione Veneto, senza alcuna riserva.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Art. 14 - Modalità di fatturazione e pagamenti.

1. Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile, con riferimento alla forniture effettuate nel mese di riferimento. Esse dovranno:
 - a) essere intestate a: Regione del Veneto – Giunta Regionale - Sezione Affari Generali e FAS-FSC - Cannaregio n. 23, Fondamenta S. Lucia - 30123 Venezia – P.IVA 02392630279;
 - b) riportare il numero di CIG (Codice Identificativo Gara);
 - c) pervenire **esclusivamente a mezzo P.E.C.** al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
2. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ("fattura elettronica"), firmate digitalmente dal Fornitore che ne garantisce autenticità ed integrità, oppure anche mediante scansione della fattura originale cartacea trasmessa via PEC, fatta salva la sopravvenienza di diverse disposizioni di legge.
3. Il pagamento verrà effettuato entro i termini di legge, previa acquisizione del DURC regolare e previo accertamento della regolarità dell'esecuzione della fornitura attestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Il Responsabile Unico del procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà annualmente la verifica della regolarità delle forniture.

Art. 15 - Penali.

1. Qualora si verificassero inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari al 2% (due per cento), IVA esclusa, del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto dell'inadempimento o

del ritardo, nei limiti indicati dall'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010 e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimenti o ritardi dovuti ad indisponibilità temporanea del prodotto richiesto, qualora il Fornitore non provveda ad offrire in sostituzione prodotti aventi caratteristiche qualitative equivalenti o superiori a quanto previsto nel presente Capitolato, gli sarà applicata la penale sopra indicata a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, le penali saranno applicate al Fornitore a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare il relativo importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la relativa quota. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
5. Le penali potranno essere applicate fino alla misura massima del 10% del valore massimo del contratto.
6. L'applicazione delle penali non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e non lo solleva dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto.

Art. 16 – Risoluzione del contratto.

1. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 in materia di risoluzione del contratto, la Regione Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, nei casi di:
 - a) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;
 - b) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi, per tre giorni, anche non consecutivi, nel corso di ogni mese;
 - c) applicazione di n. 3 penalità nell'arco di un semestre dovute a inadempienze del Fornitore nell'esecuzione della fornitura;
 - d) applicazione di n. 3 penalità nell'arco di un semestre, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi del Fornitore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, escussa dalla Stazione Appaltante per inadempimento del Fornitore, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
2. I casi di cui sopra si intendono clausole risolutive espresse, pertanto la risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la Regione Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Ogni altra grave inadempienza, diverse da quelle sopra indicate, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie controdeduzioni.
4. La risoluzione dà diritto alla Stazione Appaltante a rivalersi sugli eventuali crediti contrattuali vantati dall'Appaltatore nei confronti della stessa nonché sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

5. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno del Fornitore, con addebito delle relative spese.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto.

1. È vietata al Fornitore la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.
2. In caso di cessione d'azienda o di trasformazione, fusione o scissione della società, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante la cessione d'azienda, anche se concernente un solo ramo d'azienda, entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso.
4. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a comunicare all'Azienda qualsiasi atto di trasformazione della sua impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti.
5. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'eventuale ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa. La suddetta variazione opera nei confronti della Stazione Appaltante solo dopo aver proceduto, con esito positivo, alle verifiche previste dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
6. La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui il Fornitore, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti in sede di gara.
7. È fatto divieto altresì di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto senza previa autorizzazione della Stazione Appaltante. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
2. A tal fine, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto (o dei conti) dedicato al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso e dovrà comunicare tempestivamente le variazioni delle suddette modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale: in difetto, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

Art. 19 - Transazione e Accordo bonario.

1. Eventuali contrasti tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore saranno risolti, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente dall'art. 239 e dall'art. 240 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 20 - Foro Competente.

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Venezia.

Art. 21 - Spese contrattuali.

1. Sono a carico del Fornitore tutte le spese e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto, compresi quelli tributari.
2. Per quanto riguarda, in particolare, l'imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle seguenti modalità alternative:
 - pagamento a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo 456T (il modello, con le relative istruzioni, è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it): copia del modello F23 con l'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, in occasione dell'invio della prima fattura, pena la sospensione dei pagamenti;
 - assolvimento dell'imposta in modo virtuale (rif. art. 12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36 del 06/12/2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione - in occasione dell'invio della prima fattura all'indirizzo PEC sopra indicato - dell'autocertificazione rilasciata dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuto assolvimento dell'imposta (con indicazione del codice di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate), pena la sospensione dei pagamenti.
3. Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all'imposta dell'I.V.A. il relativo contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 – 2° comma – del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Articolo 22 - Clausola risolutiva Consip.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999.

Articolo 23 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D.Lgs n. 163/2006, al D.P.R. n. 207/2010, nonché alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione ed i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.).